



COMUNE DI SASSARI
POLIZIA LOCALE
Servizio Protezione Civile

Prot. 2025/ _____

Sassari 03/04/2025

Oggetto: catasto soprassuoli percorsi dal fuoco – Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii.
aggiornamento annualità 2024.

Visto l'art. 10 comma 2 della Legge n° 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii.

SI AVVISANO I CITTADINI INTERESSATI

che gli elaborati costituenti l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, aggiornamento annualità 2024, sono pubblicati nell'albo Pretorio *on line* e nel sito internet istituzionale del Comune e depositati in formato cartaceo e consultabili presso il Servizio Protezione Civile sito in Sassari, via Diego Murgia, 2; gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Per la consultazione degli elaborati è necessario programmare data e orario contattando gli uffici del servizio Protezione Civile al n. 079/279499 -079/279113.

Durante il periodo di deposito (dal 04/04/2025 al 04/05/2025) sarà possibile la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso tale termine, il Consiglio Comunale provvederà a valutare le osservazioni presentate e ad approvare, nei successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi delle perimetrazioni e delle relative particelle catastali candidate ad essere inserite nel catasto incendi e quindi sottoposte ai vincoli di cui all'art. 10 della citata Legge 353/2000.

Con la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* la presente informativa assume carattere di notorietà ai sensi di legge.

Il Funzionario
P.O. area protezione civile
Dott. Francesco Pilichi



Estratto della Legge 353/2000

Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per **dieci anni** ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili (15)

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli **articoli 423-bis e 424 del codice penale** e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. (16)

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'**articolo 3**, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'**articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47**. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell' **articolo 3, comma 3, lettera f)**, determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'**articolo 7**, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'**articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349**, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

